



*Ministero del Turismo*  
*Segretariato Generale*



## **AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA DEI CAMMINI RELIGIOSI ITALIANI**

IN ATTUAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTICOLI 2, COMMA 1, LETT. B), E 5, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL TURISMO DEL 5 OTTOBRE 2023, PROT. N. 0025710/23, RECANTE “*MISURE ATTUATIVE DEL FONDO PER I CAMMINI RELIGIOSI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 963, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234*” CHE ANNULLA E SOSTITUISCE IL DECRETO DEL MINISTRO DEL TURISMO DEL 23 GIUGNO 2022, PROT. N. 8087, RECANTE “*MISURE ATTUATIVE DEL FONDO PER I CAMMINI RELIGIOSI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 963, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234*”.

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 963, ai sensi del quale, presso il Ministero del turismo, è istituito un fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini» religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano e ove è previsto che con decreto del Ministero del turismo siano dettate le corrispondenti misure attuative;

**VISTO** il decreto del Ministro del turismo del 23 giugno 2022, prot. n. 8087/22, recante “*Misure attuative del “Fondo per i cammini religiosi” di cui all'articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale della Valorizzazione e Promozione Turistica del Ministero del turismo del 16 novembre 2022, prot. n. 14956/22, di approvazione dell'*Avviso pubblico per manifestazione di interesse all'inserimento nel “Catalogo dei cammini religiosi italiani” ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto 23 giugno 2022 del Ministro del turismo “Misure attuative del fondo per i cammini religiosi di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”, con il quale è stata avviata la creazione del suddetto Catalogo al fine della promozione turistica dei cammini religiosi italiani, anche in vista degli importanti appuntamenti previsti per il Giubileo 2025;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” la quale, all'articolo 1, comma 610, ha stabilito che “*il fondo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025*”;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale della Valorizzazione e Promozione Turistica del Ministero del turismo, del 23 marzo 2023, prot. 5745/23, con il quale è stato ufficialmente costituito il Catalogo dei cammini religiosi italiani, di cui all'Avviso pubblico per manifestazione d'interesse sopraccitato;

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto direttoriale, il quale prevede che “*il Catalogo dei*



*Ministero del Turismo*  
*Segretariato Generale*



*cammini religiosi italiani potrà essere implementato in ragione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute secondo le modalità di cui all'articolo 4 del citato Avviso e valutate conformi ai requisiti richiesti al successivo articolo 5 del medesimo Avviso”.*

**VISTO** il decreto del Direttore Generale della Valorizzazione e Promozione Turistica del Ministero del turismo del 23 maggio 2023, prot. 10125/23, con il quale il Catalogo dei cammini religiosi italiani è stato incrementato di ulteriori 11 cammini, in relazione alle manifestazioni di interesse pervenute dal 13 febbraio 2023 al 19 aprile 2023 e positivamente valutate;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica del 16 giugno 2023, prot. 11651/23, con il quale il Catalogo dei cammini religiosi italiani è stato incrementato di ulteriori 11 cammini, in relazione alle manifestazioni di interesse pervenute dal 20 aprile 2023 al 28 maggio 2023 e positivamente valutate;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica del 21 luglio 2023, prot. 13787/23, con il quale il Catalogo dei cammini religiosi italiani è stato incrementato di ulteriori 6 cammini, in relazione alle manifestazioni di interesse pervenute dal 29 maggio 2023 al 30 giugno 2023 e positivamente valutate;

**VISTO** il decreto del Segretario Generale del Ministero del turismo del 18 ottobre 2023, prot. 26882/23, con il quale il Catalogo dei cammini religiosi italiani è stato incrementato di ulteriori 9 cammini, in relazione alle manifestazioni di interesse pervenute dal 1° luglio 2023 al 17 ottobre 2023 e positivamente valutate;

**VISTO** il decreto del Ministro del turismo del 5 ottobre 2023, prot. n. 0025710/23, recante “*Misure attuative del Fondo per i cammini religiosi di cui all'articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234*” che annulla e sostituisce il decreto del Ministro del turismo del 23 giugno 2022, prot. n. 8087, recante “*Misure attuative del Fondo per i cammini religiosi di cui all'articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234*”, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 ottobre 2023.

**CONSIDERATA** e valutata, pertanto, l'esigenza di promuovere iniziative volte a sviluppare l'offerta turistica dei cammini religiosi italiani attraverso la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei cammini religiosi, finalizzata all'attivazione di servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori, il miglioramento della fruibilità dei percorsi, in termini di sicurezza e primo soccorso, accessibilità, orientamento, informazione e digitalizzazione dei percorsi e degli accessi, anche mediante il ricorso a tecnologie innovative e la promozione turistica con l'ausilio di strumenti e canali digitali.

SI INDICE

**AVVISO PUBBLICO**



## Articolo 1

### *(Finalità e oggetto)*

1. Il presente Avviso ha la finalità di sviluppare, in termini di qualità delle infrastrutture e di servizi, l'offerta turistica dei cammini religiosi italiani, favorendone, al contempo, il posizionamento sui mercati di riferimento.
2. L'Avviso, in particolare, intende sostenere la realizzazione di progetti per:
  - a. la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei cammini religiosi, finalizzata all'attivazione, all'interno degli immobili stessi, di servizi per la sosta, la permanenza e lo svago dei visitatori;
  - b. il miglioramento della fruibilità dei percorsi, in termini di sicurezza e primo soccorso, accessibilità, orientamento, informazione e digitalizzazione dei percorsi e degli accessi, anche mediante il ricorso a tecnologie innovative;
  - c. la promozione turistica con l'ausilio di strumenti e canali digitali.
3. I progetti finanziabili attraverso il presente Avviso possono interessare l'intero percorso di un cammino religioso o parte di esso, ferma restando la presenza del cammino, alla data di pubblicazione dell'Avviso stesso, nel Catalogo dei cammini religiosi italiani (d'ora in avanti "Catalogo"), costituito con decreto del Direttore Generale della Valorizzazione e Promozione Turistica del Ministero del turismo del 23 marzo 2023, prot. 5745/23, e successive integrazioni.

## Articolo 2

### *(Dotazione finanziaria)*

1. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 4.320.000,00 (quattromilionitrecentoventimila/00) a valere, su più annualità, sul "Fondo per i cammini religiosi", istituito con Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", e incrementato con legge del 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*".

## Articolo 3

### *(Soggetti proponenti)*

1. Le domande di finanziamento possono essere presentate da:
  - a) Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Città metropolitane, Province, Comuni e loro unioni, Comunità montane e Organismi di gestione di parchi nazionali o di parchi naturali regionali di cui all'elenco ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del



*Ministero del Turismo*

*Segretariato Generale*



Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), 6° aggiornamento (GURI n. 125 del 31 maggio 2010).

- b) associazioni riconosciute e fondazioni riconosciute, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. I soggetti proponenti di cui al comma 1, lettera b), possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente per gli interventi di cui al successivo articolo 4, comma 1 lettere b) e c), e solo per il perseguimento di finalità d'interesse pubblico e non di vantaggi economici, diretti o indiretti, in capo agli stessi proponenti. Il rispetto di tali finalità e l'assenza di detti vantaggi sono sottoposti a verifica da parte del Ministero del turismo, che opera opportuni controlli anche ai sensi del successivo articolo 10, comma 2.
3. I soggetti proponenti di cui al comma 1, lett. a) possono sottoscrivere, e allegare alla domanda, un atto di aggregazione con uno o più enti pubblici, sulla base dei contenuti minimi di cui all'Allegato D. Parimenti, i soggetti proponenti di cui al comma 1, lett. b) possono sottoscrivere, e allegare alla domanda, un atto di intesa con uno o più enti pubblici, sulla base dei contenuti minimi di cui all'Allegato E.
4. Qualora per la realizzazione dell'intero progetto o di singoli interventi sia necessaria l'autorizzazione o il nulla osta di soggetti diversi dal proponente, quest'ultimo deve allegare alla domanda la documentazione pertinente, attestante il possesso dei requisiti alla data di chiusura del bando.
5. Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di finanziamento, pena la decadenza di tutte le precedenti domande.

#### Articolo 4

##### *(Interventi finanziabili)*

1. La proposta progettuale presentata può riguardare una o più delle seguenti tipologie di interventi:
  - a. interventi di adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico di immobili pubblici, finalizzati all'attivazione, all'interno degli stessi, di uno o più servizi per la fruizione turistica del cammino religioso a cui afferiscono;
  - b. interventi di miglioramento dei percorsi, utili ad assicurare la piena accessibilità e fruibilità, inclusi lavori e opere per il ripristino della percorribilità, installazione di segnaletica direzionale/informativa e di sistemi per l'orientamento, creazione di sistemi e postazione di sicurezza e l'installazione di dispositivi di primo soccorso, digitalizzazione dei percorsi e degli accessi, anche mediante il ricorso a tecnologie innovative;
  - c. interventi per la promozione turistica di specifici cammini, attraverso azioni e strumenti, anche digitali, per la promo-commercializzazione turistica dei cammini, incluse campagne di comunicazione, azioni *business to business* atte a favorire la veicolazione dell'offerta su specifici



*Ministero del Turismo*

*Segretariato Generale*



mercati, organizzazione e realizzazione di eventi a partecipazione gratuita.

2. Le proposte progettuali che integrano più interventi tra quelli di cui al comma precedente, devono essere finalizzate al conseguimento di un obiettivo unitario, chiaramente identificabile e organico.
3. Tutti gli interventi ammessi a finanziamento devono essere realizzati e completati entro il termine perentorio di due anni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione, pena la revoca del finanziamento concesso.
4. I servizi per la fruizione turistica, da attivare entro sei mesi dalla conclusione degli interventi di cui al precedente comma 1, lettera a), pena la revoca del finanziamento concesso, devono riguardare:
  - a. l'accoglienza e l'informazione del visitatore, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate e strumenti innovativi (es.: inserimento del percorso tra quelli suggeriti dalle applicazioni per cellulari riconosciute dal mercato, visori per realtà aumentata, ecc.);
  - b. la sosta, l'assistenza e lo svago del visitatore (es.: ristoro, ristorazione, deposito bagagli e terminal servizio navetta, noleggio e riparazione biciclette, ecc.);
  - c. la permanenza del visitatore, anche prevedendo il potenziamento e la qualificazione del sistema ricettivo (es.: ostelli, alberghi diffusi, alberghi di comunità, ecc.).
5. Per immobili pubblici di cui al precedente comma 1, lettera a), si intendono gli edifici, o porzione degli stessi, totalmente o parzialmente inutilizzati, ubicati sul territorio italiano entro un raggio di non oltre 5 km, percorribili a piedi, dal tracciato dei cammini religiosi iscritti nel Catalogo alla data di pubblicazione del presente Avviso.
6. Al momento della presentazione della domanda e sino al termine del periodo di stabilità di cui al successivo articolo 13, il soggetto proponente di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a) deve essere titolare del diritto di piena proprietà e avere la disponibilità degli immobili pubblici oggetto d'intervento.
7. Possono essere finanziati anche interventi che insistono su più di un immobile, purché di proprietà del medesimo soggetto proponente.
8. Gli interventi di cui al precedente comma 1, lettera c) devono prevedere obbligatoriamente, in linea con il tipo di intervento proposto, l'interoperabilità con il sito [www.italia.it](http://www.italia.it), sulla base delle linee guida fornite dal Ministero del turismo e devono rispettare, qualora già disponibili, il marchio-logo e gli altri elementi grafici distintivi dello specifico cammino.

## Articolo 5

*(Spese ammissibili)*

1. Sono considerate ammissibili le seguenti spese, sostenute in osservanza della normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale vigente, purché necessarie all'attuazione degli interventi e al



*Ministero del Turismo*

*Segretariato Generale*



perseguimento delle finalità oggetto dell'Avviso e comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili:

- a. spese per esecuzione di lavori edili, strutturali e impiantistici;
  - b. spese per lavori di ripristino e messa in sicurezza della sentieristica;
  - c. spese tecniche di progettazione, nell'ammontare massimo del 10% del finanziamento ritenuto ammissibile;
  - d. spese per direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni tecniche;
  - e. spese per manufatti, attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza e fruibilità inclusi quelli relativi a bisogni speciali;
  - f. spese per l'acquisizione di prodotti e/o servizi di marketing turistico e territoriale, compresi gli strumenti di comunicazione digitale;
  - g. spese per acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
  - h. spese per allacciamenti, sondaggi, indagini e accertamenti tecnici;
  - i. spese ANAC e altre spese per la pubblicità dei bandi.
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

#### Articolo 6

##### *(Finanziamento concedibile)*

1. Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese riconosciute ammissibili, comunque per un importo massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
2. È fatto obbligo al proponente di garantire la copertura dell'eventuale quota eccedente il limite del contributo concesso ai sensi dei precedenti commi e di dare completa attuazione all'intero progetto presentato.
3. Il finanziamento concesso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, aventi ad oggetto le medesime spese ammissibili per lo stesso intervento, al fine di evitare il cosiddetto "doppio finanziamento".
4. Le domande ammissibili sono finanziate sulla base della graduatoria di cui al successivo articolo 9 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo 2.
5. Le risorse rinvenienti, inclusi residui, revoche, rinunce ed economie, sono utilizzate per integrare l'eventuale finanziamento parziale concesso ovvero per finanziare, parzialmente o integralmente,



*Ministero del Turismo*

*Segreteria Generale*



ulteriori domande ammissibili, nel rispetto dell'ordine della relativa graduatoria.

## Articolo 7

*(Modalità e termini di presentazione della domanda)*

1. La domanda di finanziamento deve essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 26 ottobre 2023 entro le ore 12:00 del giorno 13 novembre 2023, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile dal sito istituzionale del Ministero del turismo al seguente link <https://istanze.ministeroturismo.gov.it>, unitamente alla documentazione di seguito indicata:
  - a. dichiarazione di impegno predisposta secondo il format di cui all'Allegato A;
  - b. nel caso siano previsti interventi su immobili di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), dichiarazione predisposta secondo il format di cui all'Allegato B attestante il possesso dei requisiti richiesti dell'Avviso;
  - c. delibera o atto equivalente del soggetto pubblico proponente di approvazione della proposta progettuale;
  - d. in caso di cofinanziamento, documentazione che ne attesti l'impegno (es. delibera, atto da organo competente, ecc.);
  - e. nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, atto di aggregazione/intesa con partner pubblici, redatto sulla base dei contenuti minimi di cui agli Allegati D ed E;
  - f. nei casi previsti nell'articolo 3, comma 4, atto che attesti l'avvenuta autorizzazione o nulla osta alla realizzazione dell'intervento;
  - g. ulteriore eventuale documentazione che si ritenga utile fornire a supporto della domanda, compresa la documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima dell'intervento.
2. La domanda, completa di tutta la documentazione di cui al comma 1, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente.

## Articolo 8

*(Verifica di ammissibilità delle domande)*

1. Le domande di finanziamento sono preliminarmente soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del turismo, con il supporto di una Segreteria tecnica appositamente costituita, in ordine alla sussistenza delle condizioni di partecipazione di cui al presente Avviso.
2. Le domande di finanziamento risultate non ammissibili, sono escluse e non ammesse alla valutazione



Ministero del Turismo

Segretariato Generale



di merito di cui al successivo articolo 9. Dell'esclusione viene data apposita comunicazione al proponente a mezzo PEC.

## Articolo 9

*(Modalità di valutazione delle domande)*

1. Le domande di finanziamento ammesse all'esito della verifica di cui all'articolo 8 sono valutate nel merito da un'apposita Commissione, nominata dal Ministero del turismo con successivo decreto.
2. La Commissione, all'esito della fase istruttoria, determina la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei criteri di valutazione riportati nel seguente quadro sinottico:

Criteri di valutazione e descrittori	Punteggio massimo	Modalità di attribuzione del punteggio
<b>1 - Qualità tecnica e completezza della proposta</b>	<b>45</b>	
1.1 - Chiarezza e pertinenza degli obiettivi, della logica degli interventi proposti e della metodologia operativa.	10	Valutazione qualitativa tradotta in punteggio secondo la seguente scala di attribuzione: - Ottimo: da 9 a 10 punti - Buono: da 7 a 8 punti - Sufficiente: da 5 a 6 punti - Scarso: da 3 a 4 punti - Insufficiente: fino a 2 punti
1.2 - Livello di coerenza tra gli interventi proposti e i fabbisogni rilevati, anche in considerazione dell'attendibilità delle analisi e delle valutazioni condotte per l'individuazione dei fabbisogni.	10	Valutazione qualitativa tradotta in punteggio secondo la seguente scala di attribuzione: - Ottimo: da 9 a 10 punti - Buono: da 7 a 8 punti - Sufficiente: da 5 a 6 punti - Scarso: da 3 a 4 punti - Insufficiente: fino a 2 punti
1.3 - Capacità del progetto di determinare un incremento di presenze turistiche sul territorio di riferimento e la relativa tempistica riguardo ai maggiori flussi e la loro sostenibilità, valutando l'attendibilità delle analisi e delle metodologie utilizzate per le stime.	5	Valutazione qualitativa tradotta in punteggio secondo la seguente scala di attribuzione: - Ottimo: 5 punti - Buono: 4 punti - Sufficiente: 3 punti - Scarso: 2 punti - Insufficiente: fino a 1 punto
1.5 - Grado di maturità turistica del cammino religioso oggetto della proposta, valutato in rapporto al numero di requisiti posseduti.	5	Numero di requisiti posseduti dal cammino come risultanti dal Catalogo dei cammini religiosi alla data di pubblicazione dell'Avviso in oggetto e secondo la seguente scala di attribuzione: - 8 requisiti: 5 punti - 7 requisiti: 4 punti - 6 requisiti: 3 punti - 5 requisiti: 2 punti - 4 requisiti: 1 punto





1.6 - Livello di sostenibilità del progetto in termini di gestione delle infrastrutture/beni valorizzati e/o dei servizi attivati, con particolare riferimento all'attivazione di partenariati pubblico-privati.	15	Valutazione qualitativa tradotta in punteggio secondo la seguente scala di attribuzione: - Ottimo: da 13 a 15 punti - Buono: da 10 a 12 punti - Sufficiente: da 7 a 9 punti - Scarso: da 4 a 6 punti - Insufficiente: fino a 3 punti
<b>2 - Innovatività, inclusività, sostenibilità, sicurezza e primo soccorso.</b>		<b>15</b>
2.1 - Capacità del progetto di proporre soluzioni digitali e tecnologiche innovative per la fruizione o la promozione del cammino	5	Valutazione qualitativa tradotta in punteggio secondo la seguente scala di attribuzione: - Ottimo: 5 punti - Buono: 4 punti - Sufficiente: 3 punti - Scarso: 2 punti - Insufficiente: fino a 1 punto
2.2 - Capacità del progetto di proporre soluzioni in favore dei visitatori attuali e potenziali con bisogni speciali nel rispetto della sostenibilità.	5	Valutazione qualitativa tradotta in punteggio secondo la seguente scala di attribuzione: - Ottimo: 5 punti - Buono: 4 punti - Sufficiente: 3 punti - Scarso: 2 punti - Insufficiente: fino a 1 punto
2.3 - Capacità del progetto di proporre soluzioni mirate alla sicurezza e al primo soccorso.	5	Valutazione qualitativa tradotta in punteggio secondo la seguente scala di attribuzione: - Ottimo: 5 punti - Buono: 4 punti - Sufficiente: 3 punti - Scarso: 2 punti - Insufficiente: fino a 1 punto
<b>3 - Fattibilità sostenibilità economico-finanziaria</b>		<b>40</b>
3.1 - Grado di congruità e attendibilità del cronoprogramma (in coerenza con le procedure e le tempistiche di attuazione previste) e di fattibilità tecnico-amministrativa del progetto.	10	Valutazione qualitativa tradotta in punteggio secondo la seguente scala di attribuzione: - Ottimo: da 9 a 10 punti - Buono: da 7 a 8 punti - Sufficiente: da 5 a 6 punti - Scarso: da 3 a 4 punti - Insufficiente: fino a 2 punti
3.2 - Validità delle soluzioni gestionali/organizzative/procedurali adottate per garantire la realizzazione del progetto.	15	Valutazione qualitativa tradotta in punteggio secondo la seguente scala di attribuzione: - Ottimo: da 13 a 15 punti - Buono: da 10 a 12 punti - Sufficiente: da 7 a 9 punti - Scarso: da 4 a 6 punti - Insufficiente: fino a 3 punti



3.3 – Contributo della rete partenariale eventualmente attivata attraverso la sottoscrizione di atti di aggregazione/intesa con i soggetti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).	5	Presenza di atti di aggregazione/intesa che, sulla base dei contenuti descritti, possono fornire un valore aggiunto in termini di maggiore efficacia del progetto. - Presenza di accordi che definiscono i benefici in termini quantitativi e qualitativi: 5 punti - Presenza di accordi che definiscono finalità e obiettivi: 3 punti - Assenza di accordi: 0 punti
3.4 - Grado di cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente.	10	Percentuale di cofinanziamento sul valore totale del progetto presentato, secondo la seguente scala di attribuzione: - Maggiore o uguale al 50%: 10 punti - Compresa tra 40% e 49%: 8 punti - Compresa tra 30% e 39%: 6 punti - Compresa tra 20% e 29%: 4 punti - Compresa tra 10% e 19%: 2 punti
<b>Punteggio totale massimo 100</b>		<b>Soglia minima di ammissibilità complessiva: 70/100</b>

3. A ciascuna domanda può essere attribuito un punteggio da 0 a 100, che, ai fini dell'ammissione a finanziamento, non può essere inferiore a 70/100.
4. La graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, predisposta dalla Commissione, su ordine decrescente sulla base dei punteggi attribuiti, viene trasmessa da quest'ultima al Ministero del turismo che provvederà alla relativa approvazione con apposito decreto, pubblicato sul proprio sito istituzionale.
5. La pubblicazione del decreto, nei termini di cui al comma precedente, ha valore di pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.

#### Articolo 10

##### *(Modalità di erogazione del contributo)*

1. Il finanziamento assegnato a ciascun progetto è erogato dal Ministero del turismo direttamente a favore del soggetto proponente, a valere sulle risorse del Fondo per i cammini religiosi, con le seguenti modalità:
  - a. prima erogazione a titolo di anticipazione, nella misura pari al 50% del totale del finanziamento complessivo concesso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di finanziamento;
  - b. un'erogazione intermedia fino al raggiungimento dell'70% del totale del finanziamento complessivo concesso, per stato di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, e previa verifica della conformità delle spese medesime rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e a quanto previsto dal presente Avviso;
  - c. erogazione finale a saldo, entro 60 giorni dalla rendicontazione della spesa per il 100%



dell'importo complessivo del progetto finanziato, corredata della documentazione tecnico-amministrativa e contabile attestante l'effettiva conclusione dei lavori e il collaudo (ove necessario). Nel caso di progetti per la valorizzazione di immobili pubblici, l'erogazione del saldo sarà subordinata altresì alla presentazione di atti e/o documenti attestanti l'impegno alla gestione diretta del servizio turistico da parte del proponente, ovvero all'affidamento in gestione del servizio stesso.

2. Il Ministero del turismo, in ogni caso, prima di procedere all'erogazione delle risorse, provvede alle verifiche tecniche, amministrative e contabili, al fine di accertare la regolarità della documentazione di cui al precedente comma, nonché alla verifica del rispetto delle finalità di interesse pubblico e dell'assenza di vantaggi economici diretti e indiretti in riferimento ai progetti proposti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b).

#### Articolo 11

*(Modifiche dell'Avviso)*

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso sono pubblicate tempestivamente sul sito web del Ministero del turismo <https://www.ministeroturismo.gov.it/>.

#### Articolo 12

*(Modifiche del progetto finanziato)*

1. Il soggetto proponente non può apportare modifiche sostanziali al progetto finanziato e ai singoli interventi ivi ricompresi. Qualora intenda apportare variazioni, compresa la riduzione dell'intervento finanziato, presenta formale domanda al Ministero del turismo, in cui motivi e descriva le variazioni richieste, allegando la documentazione di supporto necessaria, ferme restando le finalità originarie.
2. Il Ministero, a seguito della ricezione della richiesta di modifica di cui al precedente comma 1, valuta l'approvazione di quest'ultima, previa verifica dell'ammissibilità e legittimità ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli e condizioni:
  - a. la modifica non deve comportare una variazione sostanziale della tipologia e della natura del progetto interessato o dei singoli interventi;
  - b. in nessun caso può essere incrementato il finanziamento già concesso al progetto finanziato;
  - c. la modifica dell'intervento non deve in nessun modo pregiudicare le finalità del progetto e il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi, già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento.
3. Ai fini della valutazione della richiesta di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero del turismo può richiedere l'invio di documentazione integrativa, che va trasmessa dal soggetto proponente entro



*Ministero del Turismo*

*Segretariato Generale*



10 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, a mezzo PEC.

4. L'approvazione o il rigetto della richiesta sarà comunicata al soggetto proponente entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione da parte del Ministero del turismo, ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 3, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione integrativa.
5. Le modifiche del progetto ammesso, non tempestivamente comunicate e approvate dal Ministero del turismo, comporteranno la riduzione del finanziamento relativamente alle spese correlate alle variazioni non comunicate e approvate e, nei casi più gravi, la revoca integrale del finanziamento concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.

#### Articolo 13

*(Stabilità dei progetti e degli interventi)*

1. Il progetto ammesso a finanziamento, così come i singoli interventi ivi previsti, deve avere un periodo di stabilità non inferiore a 3 anni a far data dal suo completamento.
2. Durante il periodo di stabilità il progetto e i singoli interventi non devono subire modifiche sostanziali che:
  - a. alterino la natura o le modalità di esecuzione del progetto;
  - b. procurino un vantaggio indebito a un soggetto privato o a un ente pubblico;
  - c. alterino la funzionalità dell'immobile oggetto dell'intervento finanziato;
  - d. determinino la cessazione del servizio turistico attivato all'interno dell'immobile oggetto dell'intervento finanziato;
  - e. comportino il passaggio di proprietà, in capo a soggetto diverso dal proponente, dell'immobile oggetto dell'intervento finanziato che ospita il servizio turistico.
3. La violazione del presente articolo comporta la revoca del finanziamento concesso.

#### Articolo 14

*(Sanzioni e revoca del finanziamento)*

1. Il finanziamento concesso può essere revocato, in tutto o in parte, al verificarsi delle seguenti fattispecie:
  - a. mancata ultimazione degli interventi che compongono il progetto entro i termini di cui all'articolo 4, comma 3;
  - b. mancata attivazione del servizio turistico nell'edificio oggetto dell'intervento di valorizzazione entro i termini di cui all'articolo 4, comma 4;



*Ministero del Turismo*  
*Segretariato Generale*



- c. mancata rendicontazione delle spese o inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute;
  - d. irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico delle spese degli interventi previsti nel progetto finanziato;
  - e. modifiche non tempestivamente comunicate o non autorizzate, a norma dell'articolo 12;
  - f. violazione del periodo di stabilità, di cui all'articolo 13.
2. Il proponente è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a revoca o riduzione del finanziamento.
  3. Nel caso di revoca, parziale o integrale, il finanziamento è ridotto in misura corrispondente e il soggetto proponente è tenuto a restituire al Ministero del turismo le somme indebitamente percepite, ancorché già erogate.

#### Articolo 15

*(Responsabile del Procedimento e richieste di chiarimenti e informazioni)*

1. Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Martina Rosato, Dirigente dell'Ufficio III della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica.
2. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso vanno inoltrate al seguente indirizzo PEO [camminireligiosi@ministeroturismo.gov.it](mailto:camminireligiosi@ministeroturismo.gov.it) specificando nell'oggetto la dicitura "Avviso pubblico per lo sviluppo dell'offerta turistica dei cammini religiosi italiani – Richiesta chiarimenti".

#### Articolo 16

*(Trattamento dei dati personali e tutela della privacy)*

1. Il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della procedura di cui al presente Avviso è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), nonché ai sensi della disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i.
2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Avviso.

#### Articolo 17

*(Controversie e foro competente)*

1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva,



*Ministero del Turismo*

*Segretariato Generale*

il Foro di Roma.



## Articolo 18

*(Disposizioni finali e rinvio)*

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Ministero del turismo <https://www.ministeroturismo.gov.it>.
2. La pubblicazione sul sito sopra indicato del presente Avviso e di tutti gli atti inerenti alla procedura ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti degli interessati.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
4. Il Ministero del turismo non si assume la responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione dell'istanza dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

### **Allegati:**

- A – Facsimile dichiarazione d'impegno.
- B – Facsimile dichiarazione interventi su immobili di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) dell'Avviso.
- C – Informativa sul trattamento dei dati personali.
- D – Contenuti minimi atto di aggregazione tra soggetti pubblici.
- E – Contenuti minimi atto di intesa privato-pubblico.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Barbara Casagrande  
(documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005)